

**IN BREVE n. 50 - 2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

### **DIMINUITI I PRIMARI**

Tra il 2005 e il 2007 aboliti 557 primariati medici.

La razionalizzazione della rete ospedaliera legata al miglioramento dei servizi, ma soprattutto al controllo della spesa, ha portato all'accorpamento in diverse aree funzionali di numerosi reparti e anche, in alcuni casi, alla loro soppressione per sottoutilizzo o duplicazioni, con una riduzione media del 5,5% dei dirigenti di struttura complessa.

In crescita invece il numero di primari donna, che in controtendenza registrano nel biennio un aumento del 2.9%, e i dirigenti in esclusiva.

### **SERVIZIO CIVILE** da Sole 24 ore risposta 4934 di A.Tangorra

La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, all'articolo 6, comma 2, prevede che il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio di leva.

Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, e del Dlgs 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», trova applicazione anche per i volontari in servizio civile.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 citato del Dlgs 5 aprile 2002, n. 77, agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero.

La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del fondo nazionale per il servizio civile.

Tanto premesso, si fa presente che secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E del 10 giugno 2004, le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d'impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 50, lettera c-bis), del Tuir, con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 24 del Dpr 600/73.

I compensi per il servizio di volontariato civile costituiscono, in sostanza, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e devono essere certificati attraverso il rilascio del Cud.

Da ciò ne deriva che il soggetto percettore dei redditi in discorso non può essere considerato fiscalmente a carico in quanto l'ammontare delle somme percepite supera il limite di euro 2.840,51 annui.

La mancata applicazione di ritenute alla fonte sui redditi in questione si giustifica per il fatto che al percettore compete una detrazione di imposta (articolo 13 comma 1 lettera a) del Tuir) di 1.840 euro (che non può essere inferiore a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) se il reddito

complessivo non supera 8.000 euro annui, per cui l'imposta lorda calcolata su 5.205 euro (pari al 23 per cento) è assorbita ampiamente dalla detrazione stessa.

## **MEDICI ATTENZIONE ALLA DISMISSIONE DI PC, CD e ALTRI SUPPORTI ELETTRONICI (come per es. i telefonini)**

Non si sa mai chi può sbirciare nella tua spazzatura elettronica. Per questo il Garante ha messo a punto una serie di indicazioni per evitare che, al momento di dismettere apparecchiature elettriche ed elettroniche (anzitutto pc, ma anche cd rom o dvd), rimangano in memoria nomi, indirizzi mail, rubriche telefoniche, foto, filmati, numero di conto bancario, dati personali in generale, anche di tipo sensibile come quelli sanitari, riferiti non solo all'utilizzatore, ma anche a terzi.

I privati cittadini, professionisti, ma anche aziende pubbliche che intendono dismettere il proprio "usato" o consegnarlo ai punti di raccolta per lo smaltimento debbono dunque preoccuparsi di cancellare in maniera definitiva - anche con l'aiuto degli stessi rivenditori o se proprio necessario di tecnici specializzati - i dati personali memorizzati.

Attenzione anche quando si danno in consegna per riparazioni o sostituzione di componenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Newsletter e provvedimento per cancellazione sicura dei dati in caso di rottamazione supporti elettronici (documento 170)**

## **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato 92 chiarimenti amministrativi sui dubbi più importanti concernenti le nuove disposizioni sul libro unico del lavoro. Essi riguardano:

- a) la modalità di tenuta e il calendario delle presenze;
- b) i soggetti da iscrivere nel libro unico ed i contenuti delle registrazioni;
- c) il sistema sanzionatorio.

### **La Nota del Ministro Sacconi al Vademecum sul LUL:**

#### **Vademecum sul Libro Unico del Lavoro**

Il Libro Unico del Lavoro rappresenta, anche simbolicamente, un importante banco di prova di una più ampia strategia di semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro che il Governo Berlusconi ha intrapreso con convinzione sin dall'avvio della legislatura.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 luglio 2008 ha già consentito la piena operatività del Libro Unico, introdotto con la manovra di giugno e chiamato a sostituire, dopo oltre quarant'anni di vincoli formali e burocratici, i libri matricola e paga e con essi una pletora di altri libri obbligatori esistenti nei diversi settori (spettacolo, autotrasporto, agricoltura).

Il Ministero ha tempestivamente provveduto emanare una circolare, la numero 20 del 21 agosto 2008, volta a chiarire i primi dubbi operativi e a garantire una ottimale gestione del periodo transitorio dal vecchio al nuovo regime. Ricordo, peraltro, che l'esordio del Libro unico del lavoro è previsto per il 16 febbraio del prossimo anno.

Con l'avvicinarsi della scadenza del regime transitorio sono stati sollevati da più parti nuovi e ulteriori quesiti di carattere squisitamente tecnico e di dettaglio a cui risponde ora punto per punto il Vademecum che affido a operatori, imprese e loro consulenti al fine di aiutarci a conseguire, in un periodo non facile per il Paese, un obiettivo a portata di mano e che, secondo le stime effettuate, potrà garantirci circa 4 miliardi di euro di risparmi di sistema.

Maurizio Sacconi

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE e DELLE  
POLITICHE SOCIALI Vademecum Libro Unico del Lavoro  
(documento 171)**

**DIVIETO DI CUMULO PENSIONE/ALTRI REDDITI DA LAVORO**  
**PRECISAZIONI INPS**

Dal 1 gennaio 2009 le pensioni di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, ma per ottenere la pensione occorre comunque cessare l'attività di lavoro dipendente nonché per le pensioni contributive prima dell'età pensionabile o dei 40 anni di contribuzione vanno maturati i requisiti richiesti per la pensione di anzianità retribuitiva (combinazione età anagrafica e 35 anni di contribuzione ovvero le così dette quote (95, 96, ecc.) dal 1 luglio 2009 .

Lo precisa l'Inps nella circolare n. 108/2008, con la quale l'ente indica le novità introdotte in materia dalla legge n. 133/200 art.19, la manovra economica della scorsa estate.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 108/2008 (documento 172)**

***Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112  
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133***

**Art. 19**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
  - a. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  - b. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

La disciplina in oggetto non si applica, tuttavia, nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (cfr. circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997), così come non si applica ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili e nei confronti dei titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Nessun cambiamento per quanto riguarda, invece, il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto, in generale, per il diritto alla pensione di anzianità dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

## **PRIVACY (con Dps) PIU' SEMPLICE**

Documento programmatico sicurezza (Dps) ridotto ai minimi termini e istruzioni ai dipendenti anche orali sulle misure di sicurezza privacy. Frequenza annuale (e non semestrale) per l'aggiornamento dei programmi antivirus e frequenza mensile (e non più settimanale) per il backup dei dati.

Sono queste le semplificazioni dell'allegato b) al Codice della privacy (disciplinare tecnico sulle misure minime di sicurezza) decisa dal Garante con il provvedimento 27 novembre 2008 pubblicate G.U. n.287 del 9 novembre 2008.

Il Garante ha così attuato l'articolo 29 del Dl 112/2008, introducendo modalità semplificate per l'applicazione delle misure minime di sicurezza previste dal codice della privacy.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provvedimento e procedure semplificate per le misure minime di sicurezza e la notificazione (documento 173)**

*da Italia Oggi*

<b>Le novità in pillole</b>	
<b>Istituto</b>	<b>Misura di semplificazione</b>
Istruzioni in materia di misure minime agli incaricati	Anche orali
Accesso ai sistemi informatici	Con username e password
Assenze prolungate o di impedimenti del dipendente	Attivabili procedure o modalità che consentano comunque l'operatività e la sicurezza del sistema
Aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus)	Almeno una volta l'anno
Effettuare backup dei dati	Almeno una volta al mese
Redazione di un documento programmatico per la sicurezza (Dps)	Semplificazione per: pmi, artigiani, liberi professionisti, p.a. che trattano dati solo a fini amministrativi e contabili
Contenuto Dps semplificato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinate identificative del titolare del trattamento e degli eventuali responsabili;</li> <li>• descrizione generale dei trattamenti realizzati;</li> <li>• elenco degli incaricati del trattamento;</li> <li>• descrizione delle altre misure di sicurezza adottate</li> </ul>
Trattamento dati senza l'impiego di sistemi informatici	Istruzioni orali sulla custodia fascicoli
Notificazione	Semplificato il modello utilizzato (nuovo modello operativo tra 60 giorni - nessun obbligo di rinotificare)

## **ENTRATE ERARIALI NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2008**

Entrate a quota 320 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell'anno, con un rialzo di 6.038 milioni (+1,9%) rispetto allo stesso periodo del 2007. Cresce il gettito Ire, con un incremento del 6,6%, e scende quello Ires, che segna un calo di 5,2 punti percentuali. Nel dettaglio, i 320,276 miliardi di gettito complessivo arrivano per 174,081 mld (+4,9%) da imposte dirette e 146,195 mld (-1,4%) da quelle indirette. Al netto delle una tantum, da gennaio a ottobre le entrate ammontano a 318,492 mld di euro (+1,7%). Scorporando il dato generale, 172,297 mld (+4,5%) derivano da imposte dirette mentre 146,195 mld (-1,4%) da quelle indirette. Le cifre non inglobano il gettito derivante dalla rateazione residua del condono, pari a 90 milioni di euro nel periodo gennaio-ottobre 2008.

## **INPS e DISCIPLINA SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

Al fine di fornire un quadro esaustivo sulle modifiche alla disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici apportate dalla legge n. 133/2008, l'Inps riepiloga nella circolare 109 del 9 dicembre 2008 fornendo ulteriori chiarimenti, quanto già affermato in precedenza con i messaggi n. 16603 e n. 24461/2008. L'Istituto si sofferma, fra l'altro, sui permessi retribuiti per documentati motivi personali e familiari, sul regime transitorio, sui permessi ex lege n. 104/1992, sul trattamento economico relativo alle assenze dal servizio.

Ricordiamo che in assenza di interpretazione autentica dei ministeri competenti sulle trattenute per i primi dieci giorni di malattia dei pubblici dipendenti le Regioni (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 novembre 2008) hanno ufficializzato alle Aziende sanitarie la loro interpretazione invitandole ad applicare le previsioni indicate.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 109 del 9 dicembre 2008 (documento 174)  
Documento interpretativo Regioni (175)**

## **PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI 2009**

Sulla GU n.290 del 12 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto interministeriale Economia-Lavoro che ha ufficializzato l'indice per la perequazione automatica dei trattamenti di pensione per il 2009 nella misura provvisoria del +3,3%, salvo conguagli in più o in meno a fine 2009 secondo l'indice effettivo al dicembre 2008. Lo scarso anno era stato fissato in un +1,6; l'indice effettivo al dicembre 2007 era stato invece di un +1,7 per cui i pensionati che non hanno avuto congelata la perequazione automatica per il 2008 perché titolari di un trattamento superiore a euro 3.542,88 lordi mensili, avranno anche un +0,1%. Il trattamento minimo INPS sale da 443,12 (conguagliato a 443,56) a 458,20, la pensione sociale da 326,01 (conguagliata a 326,34) a 337,11 e l'assegno sociale da 395,59 (conguagliato a 395,98) a 409,05.

Per le pensioni della dipendenza superiori al minimo gli aumenti saranno per tutto il 2009:

fino a 5 volte il minimo INPS cioè euro 2.217,80 aumento 100% indice ISTAT +3,3%

oltre 5 volte il minimo INPS cioè euro 2.217,80 aumento 75% indice ISTAT +2,475%

Per i trattamenti ENPAM:

fino a 4 volte il minimo INPS cioè euro 1.774,24 aumento 75% indice ISTAT secondo l'effettivo indice di fine anno

oltre 4 volte il minimo INPS cioè euro 1.774,24 aumento 50% indice ISTAT secondo l'effettivo indice di fine anno